



Università Ca' Foscari di Venezia  
Dipartimento di Scienze giuridiche  
Dipartimento di Studi eurasiatici



Assessorato Politiche Sociali,  
Servizio Immigrazione  
Antenna Europe Direct



Provincia di Venezia  
Assessorato alle Politiche Sociali

# AMBIENTE GIURIDICO EUROPEO E DIRITTO ISLAMICO

in collaborazione con  
Centro interdipartimentale di ricerca sui diritti umani (CIRDU)  
Dipartimento di Filosofia

**Aula Magna Ca' Foscari - Ca' Dolfin**

**Giovedì 16 marzo ore 14,45**

*Indirizzi inaugurali*

## **I Sessione**

### **Diritti umani e libertà di religione**

#### **Coordina i lavori**

**Maurizio Cermel**, *Università Ca' Foscari*

**Gianmario De Muro**, *Università di Cagliari*

Limiti ed ambiti della libertà religiosa  
nella Costituzione italiana

**Lauso Zagato**, *Università Ca' Foscari*

Libertà di religione e identità culturali  
nel diritto internazionale

**Fabrizio Marrella**, *Università Ca' Foscari*

Profili di diritto internazionale privato

**Agostino Cilardo**, *Università di Napoli L'Orientale*

Prospettive islamiche del diritto di famiglia

**Gaetano Zilio Grandi**, *Università Ca' Foscari*

Immigrazione e diritti sociali

**Pietro Basso**, *Università Ca' Foscari*

Immigrazione islamica e islamofobia

#### **Interventi programmati**

**Matteo Bonini Baraldi**, *Università di Bologna*

**Marianella Piratti**, *Esperta in diritto islamico*

**Pietro Franzina**, *Università di Ferrara*

**Venerdì 17 marzo ore 9,30**

## **II Sessione**

### **Bozze di intesa e diritto islamico**

#### **Coordina i lavori**

**Lauso Zagato**, *Università Ca' Foscari*

**Alessandro Ferrari**, *Università dell'Insubria*

Le bozze di intesa nella prospettiva del diritto italiano

**Agostino Cilardo**, *Università di Napoli L'Orientale*

Il diritto islamico a fronte delle bozze di intesa  
e i diritti umani secondo l'Islam

**Carlo De Angelo**, *Università di Napoli L'Orientale*

I musulmani europei nella prospettiva islamica:  
il pensiero di Tariq Ramadan

**Ersilia Francesca**, *Università di Napoli L'Orientale*

Il sistema islamico di welfare

**Barbara De Poli**, *Università Ca' Foscari*

Istituzioni e religione nei paesi arabi del Nord Africa

### **Interventi programmati**

**Ida Zilio Grandi**, *Università di Genova*

### **Conclusioni**

**Mario Nordio**, *Università Ca' Foscari*

per informazioni:

Maria Ventimiglia, [marven@unive.it](mailto:marven@unive.it) 041.2347649

Brunella Visalli, [viola@unive.it](mailto:viola@unive.it) 041.2347672

## **AMBIENTE GIURIDICO EUROPEO E DIRITTO ISLAMICO**

16-17 marzo 2006

**Barbara De Poli**

### *Istituzioni e religione nei paesi musulmani del Mediterraneo*

#### *ABSTRACT*

Un confronto tra i due ambiti di diritto, europeo e islamico, che certamente ha un suo riscontro sui principi fondativi che separano i due ordini giuridici e si realizza sul piano delle concretezze operative, non può ignorare la distanza tra *diritto musulmano* e diritto *dei paesi musulmani*, di cui la sciaria è una delle componenti, accanto al diritto secolarizzato di matrice europea.

Tenere conto delle prassi in vigore nei paesi islamici aiuta a meglio fondare i termini di un confronto con i musulmani in Italia, per comprendere da quali presupposti muovano le loro richieste - non solo su basi astratte, quali i principi di diritto islamico, ma in base alle loro esperienze negli ambienti di origine. Osservare anche in quali modi sia gestito o risolto il rapporto tra islam e istituzioni nei paesi musulmani può essere un ulteriore elemento di riflessione per l'elaborazione di un rapporto istituzionale – del tutto inedito nella storia europea – con l'Islam quale componente minoritaria interna. A questo proposito, alcune questioni a nostro avviso significative riguardano la rappresentanza dell'Islam e la gestione delle politiche religiose (dalla scuola all'ortoprassi) nei paesi musulmani del Mediterraneo e la distanza tra diritti universali e diritti particolari.

**PIETRO FRANZINA - Valori islamici e valori europei nella regolamentazione dei rapporti fra privati: considerazioni di metodo intorno ad alcune soluzioni offerte dai sistemi contemporanei di diritto internazionale privato in Europa** (abstract)

In Italia, e più generalmente in Europa, le norme dettate negli ordinamenti di matrice culturale islamica e applicabili ai rapporti interindividuali (rapporti di famiglia, successori, etc.) possono venire concretamente in rilievo, come fonte di regolamentazione di specifiche fattispecie, per il tramite delle regole sui conflitti di leggi e sul riconoscimento degli atti e delle sentenze straniere (regole di diritto internazionale privato). Il diritto internazionale privato, meccanismo di coordinamento fra sistemi giuridici e strumento di apertura verso i valori giuridici stranieri, costituisce in questo senso uno dei fattori dai quali può dipendere l'integrazione delle persone di religione e cultura islamica nel tessuto sociale europeo.

Dal punto di vista del metodo, cioè delle tecniche con le quali si realizza il «dialogo» fra esperienze giuridiche affidato alle norme di diritto internazionale privato, il confronto fra i valori propri del diritto islamico e i valori prevalenti nell'ambiente giuridico europeo si inquadra, per lo più:

**(A)** nello schema tradizionale della norma di conflitto, in virtù della quale il rapporto (supponiamo il matrimonio fra due cittadini tunisini residenti in Italia) è assoggettato alla legge designata in via astratta dalla norma medesima (la legge nazionale comune dei coniugi) sulla base di un particolare collegamento (la nazionalità) ritenuto idoneo a «localizzare» la fattispecie; l'applicazione della legge richiamata è tuttavia esclusa ove i suoi effetti siano manifestamente contrari all'ordine pubblico del foro;

**(B)** nello schema della c.d. norma di diritto internazionale privato *materiale*, il cui funzionamento è condizionato dall'obiettivo del legislatore di conseguire un certo risultato materiale o salvaguardare un determinato valore (così, in base all'art. 31 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, per quanto il divorzio sia disciplinato, per regola, dalla legge nazionale comune dei coniugi o dalla legge del paese in cui la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata, se tale legge sancisce l'indissolubilità del vincolo matrimoniale, il divorzio può nondimeno essere pronunciato, in Italia, in base alla legge italiana);

(C) in schemi più sofisticati, nei quali i valori materiali che il legislatore ritiene meritevoli di speciale tutela sono modellati alla luce delle peculiari caratteristiche di determinati istituti stranieri, specie se si tratti di istituti estranei alle esperienze giuridiche occidentali (così, la norma sul ripudio contenuta nella recente legge belga di diritto internazionale privato non qualifica tale atto come sistematicamente contrario all'ordine pubblico, ma individua una serie di condizioni ricorrendo le quali un atto di tal genere può essere considerato efficace nel foro).

## **Ambiente giuridico europeo e diritto islamico**

Abstract

Prof. Fabrizio Marrella

Profili di diritto internazionale privato

L'espressione *diritto internazionale privato* indica – in linea molto generale - il complesso di norme giuridiche di origine statale (ed oggi in larga parte di origine comunitaria ed internazionale) che disciplina i rapporti tra soggetti privati presentanti elementi di estraneità (cittadinanza, luogo di svolgimento del rapporto, luogo in cui si trovano i beni, etc.) rispetto ad un ordinamento giuridico statale prefissato.

Nello spazio del mio breve intervento farò brevissimo cenno a due problematiche che hanno sollecitato in passato – e sono convinto solleciteranno sempre più in futuro – il diritto internazionale privato italiano: si tratta innanzitutto della nozione di “ordine pubblico internazionale” e, per quanto riguarda il diritto del commercio internazionale, l'incidenza del diritto islamico sulla soluzione delle controversie transnazionali.

Quanto al primo punto va sottolineato che, oggi più che mai, il giudice italiano, per effetto della normativa di diritto internazionale privato, può essere chiamato a decidere una controversia o a riconoscere efficacia a sentenze basate sul diritto islamico. In questo contesto si può verificare un contrasto con i valori fondamentali dell'ordinamento italiano (è il caso, *inter alia*, del matrimonio poligamico e del ripudio) e dunque entra in gioco il limite dell'ordine pubblico internazionale.

Sul secondo punto, che tocca i rapporti commerciali transnazionali con operatori appartenenti a Paesi in cui vige il diritto islamico, si registra una bassa incidenza delle peculiarità proprie di quel diritto sull'assetto generale degli scambi. Segno che la mondializzazione dell'economia (e della sua disciplina giuridica) appartiene alla sfera secolare, anche in quei Paesi ove il rapporto tra diritto, morale e religione è più intimamente legato.

## Abstract

“È in materia di statuto personale e intorno ad esso che si giocano i grandi scenari (diritto moderno/diritto tradizionale, diritto positivo “dello Stato”/diritto della società, diritto laico/diritto islamico) e che si creano crisi e discordie (cambiamento/resistenza, acculturazione/ritorno alla cultura d’origine). La questione, sotto questo profilo, investe i diversi ordini del simbolico, del culturale, dell’antropologico, da cui la sua radicale politicizzazione e la sua posizione al centro dei rapporti o dei conflitti tra Stato e società, società diverse, mondo arabo/Occidente, mondo arabo/mondo musulmano, relazioni inter-arabe. È a questo livello che il diritto è sollecitato da ogni dove, dallo Stato, dall’individuo, dai gruppi sociali, in nome della religione, della morale, dei costumi, della storia”<sup>1</sup>.

Questa riflessione di Yadh Ben Achour mette in evidenza quale sia la portata delle questioni inerenti al diritto di famiglia all’interno dei paesi di tradizione giuridica islamica. A fronte di mutamenti di rilievo intercorsi in tempi recenti, valga per tutti l’esempio della riforma della *Moudawana*, il Codice di famiglia del Regno del Marocco, entrato in vigore nel 2004, permangono degli elementi di fondo che contraddistinguono il concetto di famiglia secondo il diritto musulmano, che lo differenzia in modo sostanziale dal concetto di famiglia così come è inteso dagli ordinamenti dei paesi occidentali. Gli aspetti che notoriamente entrano maggiormente in conflitto sono la pratica della poligamia e del ripudio. Data la presenza nel nostro paese di un numero sempre più consistente di persone provenienti da paesi di tradizione islamica, c’è da chiedersi se e in quale misura il nostro ordinamento possa dare tutela a delle situazioni costituite validamente all’estero secondo un concetto di famiglia a noi estraneo. I diritti della famiglia fondata sul matrimonio sono garantiti dall’art. 29 della Costituzione. Nel novero di tali diritti vi è quello all’unità familiare (artt. 2 e 29 Cost.). È evidente che il modello di famiglia tutelato nel nostro ordinamento è fondato sul matrimonio monogamico e “ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”. Ed è proprio sul principio di uguaglianza che si consuma una delle fratture più marcate tra gli ordinamenti di tradizione islamica e gli ordinamenti dei paesi occidentali<sup>2</sup>. La disciplina internazionalprivatistica, per la validità del matrimonio quanto alla forma, prevede come primo criterio di collegamento, la legge del luogo di celebrazione e nei rapporti personali tra coniugi indica la legge nazionale comune

---

<sup>1</sup> Y. B. ACHOUR, *Politique, Religion Et Droit Dans le Monde Arabe*, Cérès, Tunis 1992, p. 9.

<sup>2</sup> Va notato tuttavia che nella quasi totalità dei testi costituzionali esistono carte dei diritti o rinvii a convenzioni internazionali che sanciscono il principio di uguaglianza, fatti salvi però i valori dell’Islam.

o la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata (artt. 28 e 29 legge n. 218/1995). L'articolo 16 della stessa legge prevede però che la legge straniera non sia applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico. La norma mira a precludere l'ingresso nel nostro ordinamento di valori con esso inconciliabili e tale è il caso del matrimonio islamico. Sulla portata del limite dell'ordine pubblico si iscrive la possibilità e la misura in cui è possibile dare tutela e riconoscere gli effetti di atti costituiti validamente all'estero e che non troverebbero spazio nel nostro ordinamento. Ciò al fine di salvaguardare dei valori tutelati dal nostro sistema costituzionale, spostando ad esempio l'asse del principio di uguaglianza, non più sul rapporto uomo-donna, una volta che il matrimonio islamico sia già stato celebrato, ma sull'uguaglianza tra le mogli o ancora riconoscendo lo status di figlio legittimo al bambino nato da un'unione poligamica. Diversamente da paesi europei in cui il fenomeno migratorio è presente da molti anni, la giurisprudenza italiana in materia è ancora scarsa. Un esempio senz'altro utile è quello dato dalla giurisprudenza francese che, nel corso degli anni, ha elaborato la teoria dell' "ordine pubblico attenuato". Va notato tuttavia che la Loi Pasqua del 1993 restringe notevolmente la discrezionalità del giudice in materia di matrimonio poligamico. In Italia, in assenza di legislazione in materia, possiamo dire che il giudice è sollecitato dalla storia a trovare delle soluzioni che, senza rinunciare in principio ai valori fondamentali del nostro ordinamento, si pieghino ad accogliere le istanze provenienti da altri modelli culturali.